

FAQ (estratto dal sito www.gse.it)

Processo di qualifica ICO-FER (8)

- **E' obbligatorio richiedere la qualifica ICO-FER?**

No, la richiesta di qualifica ICO-FER è facoltativa.

- **Qual è il termine presentazione richiesta di qualifica ICO-FER per il riconoscimento dei titoli CO-FER relativi all'energia immessa in rete per l'anno 2010?**

Per poter richiedere i titoli CO-FER per l'anno di competenza 2010, il produttore può presentare la richiesta di qualifica per l'identificazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili entro il 17 dicembre 2010 per gli impianti già entrati in esercizio, mentre per gli impianti che entreranno in esercizio nel periodo tra il 17 e il 31 dicembre 2010, la richiesta di qualifica ICO-FER potrà essere presentata entro e non oltre il 31 gennaio 2011. Nel caso in cui non venga rispettata tale data, il produttore potrà comunque presentare la suddetta domanda di qualifica per la richiesta dei titoli CO-FER riferiti all'energia immessa in rete a partire dall'anno 2011.

- **E' necessario caricare tutti i documenti richiesti nella fase 4/4 della richiesta di qualifica ICO-FER anche se gli impianti sono già stati qualificati IAFR?**

Sì, è necessario presentare alla richiesta di qualifica ICO-FER tutta gli allegati proposti nella fase 4/4 del processo di qualifica ICO-FER in quanto il processo agevolato per la richiesta di qualifica ICO-FER è garantito nel caso in cui è presente il fascicolo elettronico.

- **Formato dei documenti richiesti nella fase di qualifica 4/4 del processo di qualifica ICO-FER.**

Il portale CO-FER supporta solo allegati in formato pdf inferiori a 7 MB e non protetti. Nel caso in cui è previsto l'upload di un modello pre-definito, il produttore è tenuto a presentare il medesimo compilato in tutte le sue parti, timbrato e firmato da un legale rappresentante e convertirlo in formato pdf per caricarlo sul portale CO-FER. E' possibile scaricare i modelli direttamente dal portale CO-FER o nella sezione web del GSE "Mix fonti energetiche/Dati e pubblicazioni informative".

- **Come si compila la relazione tecnica?**

E' necessario compilare tutti i campi delle sezioni "Produttore", "Impianto", "Caratteristiche", "Gruppi di produzione" e "Descrizione dell'impianto".

Nella sezione "Gruppi di produzione", si dovranno indicare

- per gli impianti termoelettrici, le caratteristiche dei motori primi e degli alternatori,
- per impianti idroelettrici, le caratteristiche delle turbine e degli alternatori,
- per impianti eolici, le caratteristiche degli aerogeneratori;
- per impianti solari, le caratteristiche dei pannelli fotovoltaici e dell'inverter.

Qualora coesistano nello stesso impianto più elementi dello stesso modello (nel caso, per esempio, di aerogeneratori o moduli fotovoltaici), basterà riportare le caratteristiche di un singolo componente e il numero totale. Nella "Descrizione dell'impianto", saranno comunque richieste le matricole dei singoli componenti.

Nel caso in cui siano presenti elementi differenti, bisognerà replicare le informazioni per ogni singola unità.

Nella sezione “Descrizione dell’impianto” si richiede un dettaglio esauriente specifico dell’impianto, dei suoi componenti e processi di produzione, trasformazione, conversione e interfaccia alla rete elettrica, della fonte utilizzata e del relativo reperimento e del suo posizionamento geografico.

E possibile riportare un’eventuale relazione tecnica già fornita per precedenti qualifiche (IAFR), qualora contenga tutte le informazioni richieste.

- **► Specifiche per il caricamento del documento denominato “apertura di officina elettrica e verbale UTF. Per i soggetti esenti, dichiarazione sostitutiva di atto notorio (modello allegato).”**

Gli impianti soggetti a denuncia di officina elettrica, devono caricare sul portale il documento di “apertura di officina elettrica e verbale UTF”. Gli impianti non soggetti a tale obbligo, devono scaricare e compilare il modello relativo (dichiarazione sostitutiva di atto notorio), specificando la normativa di riferimento in base alla quale l’impianto risulta esentato da tale onere.

- **► Ho caricato dei documenti errati o incompleti sul portale. Come posso rimediare?**

Una volta terminata la presentazione della richiesta di qualifica non è possibile modificarla. Se, in fase di analisi, i documenti dovessero risultare errati o incompleti, è prevista una fase interlocutoria, che offre proprio la possibilità di integrare o correggere, entro 20 giorni dalla comunicazione del cambio di stato della richiesta, quanto presentato precedentemente.

- **► La mia precedente richiesta di qualifica ICO-FER non è stata accolta. Posso ripresentarla?**

Sì, il produttore potrà ri-presentare una nuova domanda di qualifica ICO-FER.

- **Rilascio titoli CO-FER (2)**

- **► Un impianto alimentato a fonti rinnovabili che riceve titoli RECS o certificati verdi può ricevere anche i titoli CO-FER?**

Sì, l’impianto alimentato a fonti rinnovabili può richiedere anche i titoli CO-FER in quanto le varie certificazioni sono utilizzate per diverse finalità e non si verifica un problema di double-counting dell’energia elettrica.

Inoltre, il DM 31/07/2009 identifica il titolo CO-FER come unico strumento ai fini del processo di disclosure.

- **► Fino a quando posso essere trasferiti i titoli CO-FER?**

I titoli CO-FER possono essere trasferiti fino al 28 febbraio dell’anno n+1 (solo per l’anno 2010 entro il 31/05/2011).